# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 25 febbraio 1993**

**che istituisce misure di salvaguardia nel settore del riso originario delle Antille olandesi**

(93/127/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 109,

sentito il comitato istituito dall'allegato IV, articolo 1, paragrafo 2 della suddetta decisione,

considerando che il governo francese e il governo italiano hanno presentato alla Commissione, rispettivamente il 3 novembre 1992 e il 1° dicembre 1992, a norma dell'articolo 109 della decisione 91/482/CEE, domande di applicazione di misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario delle Antille olandesi ; che la Commissione ha chiesto al governo francese informazioni supplementari da questo trasmesse il 15 dicembre 1992 ;

considerando che i governi francese e italiano hanno fatto presente l'esistenza di gravi turbative nel settore risicolo della Comunità e il rischio di un forte deterioramento di tale settore di attività economica a causa dell'aumentata importazione, negli ultimi mesi, di riso originario delle Antille olandesi a basso prezzo ;

considerando che dal marzo 1992 si è sviluppato un importante flusso commerciale di riso semilavorato di tipo indica tra le Antille olandesi e la Comunità ;

considerando che questo riso, che all'importazione nella Comunità fruisce di una esenzione dal prelievo in forza dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, viene offerto sul mercato comunitario a un prezzo nettamente inferiore a quello del riso comunitario, allo stato di trasformazione considerato ; che queste offerte a basso prezzo rischiano di provocare turbative sul mercato della Comunità ;

considerando che la Comunità ha incoraggiato i produttori comunitari a incentivare la coltura del riso indica, mediante un aiuto temporaneo per ettaro ; che l'importazione a basso prezzo di riso originario delle Antille olandesi è tale da compromettere questi sforzi di riconversione della produzione e da indurre i produttori comunitari, in un primo tempo, ad effettuare massicci conferimenti agli organismi d'intervento e in seguito a riprendere la produzione del riso japonica già eccedentaria ;

considerando che d'altro lato le esportazioni dalle Antille olandesi sono tali da pregiudicare i provvedimenti adottati nell'ambito del programma Poseidom a favore dello smercio in Guadalupa e Martinica del riso prodotto nella Guiana francese ;

considerando che i quantitativi di riso importati dalle Antille olandesi, che rappresentano una quota rilevante delle importazioni comunitarie complessive di riso indica, possono ancora aumentare date le potenzialità della regione ;

considerando che il 14 gennaio 1993 il governo delle Antille olandesi ha adottato provvedimenti legislativi che vietano di esportare nella Comunità riso semilavorato al di sotto di un prezzo minimo pari al 120 % del prelievo applicabile allo stesso prodotto proveniente dai paesi terzi e prevedono un prezzo base di 710 USD/t ; che secondo le competenti autorità del luogo questi provvedimenti sono intesi ad evitare le conseguenze negative per i produttori comunitari dei nuovi flussi di esportazione di riso semilavorato originario delle Antille olandesi ;

considerando che questo obiettivo potrà essere realizzato soltanto se il rispetto del prezzo imposto sarà garantito in tutta la Comunità e in tutte le fasi di commercializzazione ; che i provvedimenti adottati dalle Antille olandesi, la cui efficacia rimane limitata al territorio definito dalla loro costituzione, non può offrire una siffatta garanzia ; che d'altro lato il rispetto di detti provvedimenti non può, per la loro natura giuridica, essere garantito dalla legislazione comunitaria applicabile in materia di importazioni ;

considerando che un prezzo base di 710 USD/t è inferiore al livello minimo necessario, dati i costi di produzione nella Comunità ;

considerando che, di conseguenza, permane il rischio di deterioramento di un settore d'attività comunitario ; che è pertanto necessario applicare, a norma dell'articolo 109 della decisione 91/482/CEE, misure di salvaguardia all'importazione nella Comunità di riso semilavorato indica originario delle Antille olandesi ;

(1) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che, a norma dell'articolo 109, paragrafo 2, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità ; che inoltre la loro portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi ;

considerando che un sistema comunitario di prezzo che tenga conto del prezzo d'intervento, rafforzato dalle possibilità di controllo consentite dalle disposizioni comunitarie in materia di immissione in libera pratica e di valore in dogana, è più rispondente alle esigenze in questione ;

considerando che, dati i quantitativi già consegnati nel corso della campagna 1992/93, è opportuno applicare queste misure temporanee fino alla fine di questa campagna,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di riso semilavorato di cui ai codici NC da 1006 30 21 a 1006 30 48 originario delle Antille olandesi in esenzione dai dazi all'importazione è subordinata alla condizione che il valore in dogana non sia inferiore a un prezzo minimo pari al 120 % del prelievo applicabile a questo prodotto in conformità del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (1).

2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 non può essere inferiore a un prezzo base pari a 546 ECU/t. A decorrere dal 1° marzo 1993 il prezzo base viene aumentato mensilmente di 3,5 ECU/t.

3. Il tasso di conversione applicabile agli importi espressi in ecu di cui ai paragrafi 1 e 2 è il tasso di conversione agricolo valido al momento dell'espletamento delle formalità doganali all'importazione nella Comunità.

*Articolo 2*

1. La menzione « prezzo minimo obbligatorio » nella lingua in cui è redatto il certificato e il prezzo minimo determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 sono indicati nella casella 24 del certificato d'importazione rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1418/76.

2. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'autorità doganale, per accertare l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, può controllare i documenti e i dati commerciali relativi alle operazioni di importazione delle merci in oggetto, nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. La medesima autorità può procedere anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate.

3. Quando dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni della presente decisione sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l'autorità doganale, tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione e applica le relative sanzioni.

*Articolo 3*

Gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione, con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta, i quantitativi di riso per i quali sono stati rilasciati certificati d'importazione, indicando la data del rilascio e il paese esportatore.

Queste informazioni devono essere comunicate separatamente da quelle relative alle altre domande di certificato d'importazione nel settore del riso.

*Articolo 4*

La presente decisione si applica fino al 31 agosto 1993.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1993.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.